## REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE.

## Titolo I AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI E SOGLIE

#### Art. 1 - Ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sotto soglia europea di Umbria Tpl e Mobilità Spa, ai sensi dell'art. 238 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (poi solo "Codice Unico").
- 2. L'attività negoziale si esplica attraverso la stipulazione di contratti, relativi a lavori, servizi e forniture, cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara, conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalle norme vigenti *ratione materiae*.

#### Art. 2 - Principi generali

I principi che regolano le azioni e le attività di Umbria Tpl e Mobilità Spa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto:

- <u>della concorrenza</u>, per cui ciascuna procedura tenderà, in proporzione alla rilevanza economica dei singoli contratti nonché del mercato di volta in volta interessato, a garantire il più ampio confronto competitivo fra i possibili concorrenti;
- <u>della non discriminazione e della parità di trattamento</u>, per cui non saranno imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura non proporzionale a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo;
- della trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale;
- <u>dell'economicità</u>, <u>dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa</u>, attraverso l'impiego ottimale delle risorse a disposizione, l'obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un'azione idonea, nonché l'obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.

#### Art. 3 - Soglie per le procedure in economia

- 1. Le procedure in economia di cui al successivo Titolo II del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
  - a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 300.000,00;
  - b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 211.000,00;
  - c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 211.000,00.

#### Art. 4 - Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee

- 1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo III ( e titolo IV) del presente Regolamento si applicano per l'affidamento di:
- a) Lavori di importo superiore ad € 300.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- b) Servizi di importo superiore ad € 211.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
- c) Forniture di importo superiore ad € 211.000,00 e fino alla soglia comunitaria.

#### Art. 5 - Calcolo delle soglie

- 1. Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
- 2. Il calcolo del valore stimato è basato sull'importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
- 3. Per i contratti di durata pluriennale si terrà conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.
- 4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si terrà conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
- 5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del Codice Unico.

#### Art. 6 - Responsabile del contratto

- 1. Al fine di realizzare il massimo grado di trasparenza e garantire che le imprese che entrano in contatto con Umbria Tpl e Mobilità Spa abbiano un interlocutore certo cui riferirsi, nell'ambito di ciascuna procedura è individuato un responsabile del contratto.
- 2. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di propria competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell'affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell'esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell'esecutore dei lavori.
- 3. Nell'ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase adottano tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

#### Titolo II PROCEDURE IN ECONOMIA

#### Art. 7 - Selezione degli operatori economici

1. Salvo le ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 9 del presente Regolamento, per le procedure in economia relative a lavori, forniture e servizi, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 3 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

Resta salva la facoltà dell'Impresa di invitare l'operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l'aggiudicazione di contratti di pari oggetto.

2. Umbria Tpl e Mobilità Spa potrà pubblicare sul proprio sito informatico l'avviso relativo a procedure in economia alle quali inviterà, oltre alle ditte di fiducia, anche quei concorrenti che intendono partecipare alla procedura e che ne abbiano i requisiti richiesti.

#### Art. 8 - Procedure di selezione

- 1. Le richieste d'offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l'ordine, l'indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa nonché il criterio di aggiudicazione prescelto.
- 2. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d'offerta.
- 3. Nella richiesta di offerta la società può richiedere una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.
- 5. Effettuata l'individuazione del fornitore, la società procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore. All'esito positivo della verifica si procede all'emissione dell'ordine.
- 6. Può essere emesso un ulteriore ordine direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò avvenga entro i quattro mesi successivi all'affidamento di che trattasi.
- 7. L'ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.

#### Art. 9 - Spese

- 1. Può essere disposta con affidamento diretto, senza necessità di confronto concorrenziale, ogni spesa relativa a forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 nonché ogni spesa relativa a lavori di importo inferiore a € 60.000,00.
- 2. Può, altresì, essere disposta con affidamento diretto ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all'art. 221 del Codice Unico ove applicabili.
- 3. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono, ancora, essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:

l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;

l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione e comunicazione;

la partecipazione a concorsi, corsi e seminari di formazione, anche attraverso società terze; spese per contratti di sponsorizzazione;

le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;

servizi postali e telegrafici;

affari legali, notarili e di giustizia.

#### Titolo III

#### PROCEDURE DI GARA SUB-EUROPEE PER SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 10 - Procedure di aggiudicazione

- 1. La stipulazione di contratti di servizi e forniture di valore di cui al precedente art. 4 potrà avvenire attraverso procedure aperte, ristrette o negoziate.
- 2. Per procedura aperta si intende quella in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
- 3. Per procedura ristretta si intende quella alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall'Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
- 4. Per procedura negoziata si intende quella in cui in cui l'Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

#### Art. 11 - Forme e modalità di pubblicità

- 1. Le gare pubbliche di cui al presente Titolo III vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi indicati nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
- 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove devono essere effettuati i servizi o le forniture, o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione locale, e sul sito informatico di Umbria Tpl e Mobilità Spa.
- 3. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune o, ove prescelta, dalla pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale.
- 4. E' facoltà di Umbria Tpl e Mobilità Spa, in relazione all'oggetto dell'appalto, attuare forme di pubblicità ulteriori.
- 5. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico dell'Impresa.
- 6. L'avviso sui risultati della gara contiene gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile.

#### Art. 12 - Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)

- 1. Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nel relativo bando; quest'ultimo specifica, altresì, le modalità di dimostrazione dei requisiti medesimi.
- 2 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1) del Codice Unico. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all'importo presunto dell'appalto.
- 3. Il concorrente può soddisfare le richieste del bando relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
- 4. L'avvalimento negli appalti di servizi e forniture è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
  - il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso
     Gruppo;
  - il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
- 5. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.
- 6. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

#### Art. 13 Associazioni Temporanee d'Imprese e Consorzi

- 1. Alle procedure di gara di cui al presente Titolo III possono partecipare, oltre alle imprese individuali, anche Associazioni Temporanee d'imprese, costituite o non ancora costituite, nonché i consorzi, secondo quanto previsto dall'art. 34 del Codice Unico.
- 2. Nel caso di ATI non ancora costituite dovrà essere presentata una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l'impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza; in questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che si sono impegnati a costituire l'ATI e la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti della costituenda ATI.
- È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede d'offerta.
- 3. In ogni caso di partecipazione di ATI, sia costituite che non ancora costituite, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, una dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente.
- 4. In caso di Consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c), del Codice Unico questi devono dichiarare altresì il nominativo delle ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione; in capo a quest'ultime dovrà essere provato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 dello stesso Codice.

#### Art. 14 - Procedure aperte

- 1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolgerà nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato e redatte secondo le modalità individuate nel bando.
- 2. Le offerte saranno valutate, secondo i criteri previsti dal bando, da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore Generale.
- 3. La Commissione opererà: in seduta aperta al pubblico per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica, per le quali sussiste una verifica di tipo oggettivo; in seduta privata in ordine ad attività implicanti valutazioni di natura tecnico-qualitativa dell'offerta. In ogni caso sarà redatto verbale delle operazioni effettuate.
- 4. La gara sarà aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta. La gara potrà essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.

- 5. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procederà ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all'oggetto del contratto.
- 6. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della prestazione da eseguire, è facoltà di Umbria Tpl e Mobilità Spa, dopo l'esperimento della gara, esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario.
- 7. Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non siano utili a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si darà luogo alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, all'esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri soggetti in ordine di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all'eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili ed all'aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.

#### Art. 15 - Procedure ristrette

- 1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall'elenco-fornitori abituali dell'Impresa, ove esistenti.
- 2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

#### Art. 16 - Procedure negoziate

- 1. La procedura negoziata con pubblicazione dell'avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l'avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l'avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d'interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
- 2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell'art. 122 del Codice unico.

3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell'offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l'Impresa secondo quanto prescritto dal bando di gara.

## Titolo IV PROCEDURE DI GARA SUB-EUROPEE <u>PER LAVORI</u>

#### Art. 17 - Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.

- 1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria si applicano le procedure di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Unico.
- 2. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 300.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi indicati nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
- 3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nell'albo pretorio del Comune dove devono eseguirsi i lavori o, alternativamente, su un quotidiano a diffusione locale, nonché sul sito informatico.
- 4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune dove devono eseguirsi i lavori ovvero, ove prescelta, dalla pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale.
- 5. Resta ferma la facoltà dell'Impresa, in relazione alla natura e all'oggetto dell'appalto, attuare forme di pubblicità ulteriori.
- 6. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini indicati all'articolo 227 del Codice Unico ridotti della metà. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di presentazione dell'offerta nelle procedure aperte possono essere ulteriormente ridotti, ma mai inferiori ai 15 giorni.
- 7. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 va pubblicato entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva sul sito di Umbria Tpl e Mobilità Spa e contiene gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile.

#### Art. 18 - Requisiti e avvalimento

1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici - tecnici richiesti nel bando; in relazione ai requisiti di partecipazione, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento.

- 2. Per i lavori di importo superiore a 300.000,00 Euro il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all'oggetto ed importo dell'appalto. La stazione appaltante, ove opportuno in relazione alla natura dell'appalto, potrà inoltre richiedere la seguente documentazione:
- Requisiti economici:
  - a) Bilanci o estratti di bilanci;
  - b) Idonee referenze bancarie;

#### - Requisiti tecnici:

- a) Elenco dei principali lavori analoghi all'oggetto dell'appalto eseguiti negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi dei relativi contratti. L'importo complessivo di tali lavori non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell'appalto;
- b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all'oggetto dell'appalto;
- c) piena disponibilità dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;
- 3. La stazione appaltante può inoltre indicare nell'avviso se vi sono lavori subappaltabili individuando la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi avendo l'iscrizione SOA solo per la categoria prevalente e per l'intero importo dell'appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.
- 4. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.
- 5. Anche negli appalti di lavori é ammesso l'avvalimento per la dimostrazione del possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero delle attestazioni SOA con le seguenti limitazioni:
  - il concorrente può avvalersi dei requisiti delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
  - il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni SOA di altre società purché l'avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi;
  - il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione; il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) del Codice Unico, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria
- 7. L'avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.

8. L'impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 1 del Codice Unico.

#### Art. 19- Procedure aperte

1. Nelle procedure aperte per l'aggiudicazione di lavori si seguono le disposizioni previste per le procedure di aggiudicazione di forniture e servizi di cui all'art. 14 del presente Regolamento, se non diversamente disposto dal bando.

#### Art. 20 - Procedure ristrette

- 1. Nelle procedure ristrette l'avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l'intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L'Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell'elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall' elenco-fornitori abituali dell'Impresa, ove esistenti, ovvero dal sito dell'Autorità.
- 2. La procedura successiva all'invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.

#### Art. 21 - Procedura negoziata

1. La procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui all'art. 16 co. 2 del presente Regolamento è disciplinata analogamente a quanto previsto dal precedente art. 15.

#### Art. 22 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell'offerta

- 1. Le procedure di gara per l'affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- 2. E' facoltà dell'Impresa, ove ravvisi la presenza di offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art.86 D.lgs 163/2006, esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo, che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. In alternativa, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, é facoltà dell'Impresa prevedere, indicandolo nel bando o nella lettera d'invito, l'esclusione automatica delle offerte anomale. Comunque la facoltà di esclusione automatica é esercitabile per appalti di lavori al di sotto di 1 milione di euro e sempre che il numero delle offerte ammesse sia maggiore o uguale a 10.

#### Titolo V COSTI DELLA SICUREZZA

#### Art. 23 - Oneri per la sicurezza

Nella predisposizione delle gare d'appalto, sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle forniture, la stazione appaltante valuterà ed indicherà nel bando, i costi della sicurezza afferenti all'eliminazione dei rischi da interferenze.

La stima di tali costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

Tali costi, non soggetti a ribasso, saranno tenuti distinti dall'importo posto a base d'asta. Tali costi verranno, poi, specificatamente indicati per iscritto nel contratto o nella lettera d'ordine che si andrà a porre in essere.

Invece, i costi della sicurezza riferibili all'attività della singola impresa partecipante, dalla stessa indicati, che non dovessero risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto oggetto della gara, potranno essere oggetto di valutazione e in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, l'impresa sarà chiamata a dimostrare la congruità degli stessi rispetto a quelli desumibili dai prezziari o dal mercato.

#### Titolo VI AFFIDAMENTI DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

#### **Art. 24**

#### Affidamento di incarichi di ingegneria e architettura per la realizzazione di lavori pubblici

- a) Incarichi di progettazione di importo inferiore a € 40.000,00
- Gli incarichi di progettazione di importo inferiore a € 40.000,00 potranno essere disposti con affidamento diretto.
  - b) Incarichi di progettazione di importo da  $\in 40.000,00$  a  $\in 100.000,00$

Gli incarichi di ingegneria e/o architettura relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di lavori pubblici da € 40.000,00 a € 100.000,00, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile di fase, sono affidati dal responsabile del procedimento a conclusione di una procedura di selezione che rispetti i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

- 1. La richiesta di offerta dovrà essere inoltrata ad almeno 5 soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, tra quelli indicati al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'art. 90 del Codice.
- 2. I candidati verranno invitati a presentare la propria offerta economica, in busta sigillata ed entro il termine fissato, allegando il proprio curriculum professionale, un elenco di progetti o attività analoghi a quello oggetto del confronto e una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti addotti.
- 3. L'affidamento avverrà in favore del soggetto giudicato più meritevole sotto il profilo professione ed economico.
  - c) Incarichi di progettazione di importo superiore a € 100.000,00

Gli incarichi di ingegneria e/o architettura relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di lavori pubblici il cui importo superi € 100.000,00, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile di fase, verranno affidati secondo la procedura precisata ai punti seguenti:

- 1. La Società pubblica un avviso di gara sul proprio sito informatico e su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, invitando i professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare, in busta sigillata, la propria candidatura per l'affidamento dell'incarico nonché una **relazione** che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti o attività addotti.
- 2. Le candidature saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice sulla base di una procedura di confronto che preveda l'attribuzione di punteggio, secondo modalità e criteri di attribuzione specificati nel bando di concorso.

#### Titolo VII

## AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

#### Art. 25 - Aggiudicazione definitiva

- Successivamente all'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice, Umbria
   Tpl e Mobilità Spa provvederà all'aggiudicazione definitiva.
- 2. L'aggiudicazione definitiva comunque é sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di legge.

#### Art. 26 - Stipula del contratto

1. All'esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell'aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di

sicurezza come regolato dall'art. 131 del Codice Unico, si procederà alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni, salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, decorrenti dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto é stipulato mediante scrittura privata.

È ammessa la stipulazione anche mediante ordine emesso dalla stazione appaltante e sottoscritto per accettazione dall'aggiudicatario.

#### Art. 27 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Il committente e l'aggiudicatario della gara, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008, concorderanno le misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, nonché gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente sulle misure da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il committente, alla luce delle informazioni ricevute, elaborerà un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) nel quale saranno indicate le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo le interferenze che potrebbero verificarsi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In esso non saranno riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi che restano esclusivamente a carico dell'impresa.

Il documento unico di valutazione dei rischi sarà allegato al contratto d'appalto o d'opera o somministrazione.

La predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza in fase di gara è esclusa per gli appalti di seguito riportati:

- mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
- i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/ luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
- i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.

#### Titolo VIII NORME CONTRATTUALI

#### Art. 28 - Garanzie contrattuali

- a) Garanzia dell'aggiudicatario
- 1. E' facoltà Di Umbria Tpl e Mobilità Spa richiedere all'aggiudicatario le seguenti garanzie:
  - garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
  - garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell'opera, oltre a quanto previsto dall'art. 1669 Codice Civile.
- 2. Tali garanzie della durata minima di 24 mesi decorrono:
- a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
  - Dalla consegna del materiale;
  - dall'accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l'accettazione;
  - dall'ultimo collaudo favorevole;
  - dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
- b) Per gli appalti di lavori:
  - dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
- 3. Umbria Tpl e Mobilità Spa indica di norma, nel contratto di appalto, nell'ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:
  - l'Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall'avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell'opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
  - Qualora siano state richieste delle specifiche "performance" in contratto, il Fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.
  - In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ.. per il periodo di garanzia sopra indicato, l'Appaltatore é tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell'accettazione della merce o in fase di collaudo.

#### b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)

- 1. Umbria Tpl e Mobilità Spa, per contratti stipulati a seguito di procedura in economia, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto.
- 2. Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea l'Impresa richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell'importo del contratto, fermo restando che l'aggiudicatario, al quale é stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l'importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.
- 3. La cauzione definitiva può essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.
- 4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
  - per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
  - per gli appalti di forniture e servizi fino all'emissione dell'ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.
- 5. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell'Impresa.
- 6. L'Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell'Appaltatore. In tal caso l'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell'importo originario.

#### Art. 29 - Assicurazioni

1. Umbria Tpl e Mobilità Spa, in relazione alla particolare natura dei contratti, potrà richiedere all'Appaltatore una polizza assicurativa del tipo "All Risk", da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.

- 2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell'Impresa o persone da quest'ultima incaricate per specifiche attività nell'ambito del contratto.
- 3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### Art. 30 - Penali per inadempienze

- 1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, Umbria Tpl e Mobilità Spa, nel capitolato speciale, stabilirà le penali per ritardo nell'adempimento e/o inadempimento.
- 2. La penalità potrà essere applicata all'Appaltatore a seguito di semplice constatazione dell'Impresa a mezzo del responsabile dell'esecuzione.
- 3. Indipendentemente dall'applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell'Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell'esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l'Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
- 4. Non si darà luogo all'applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell'esecuzione del contratto ed approvati da Umbria Tpl e Mobilità Spa.

#### Art. 31 - Rinnovo e proroga del contratto

- 1. Umbria Tpl e Mobilità Spa potrà riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto, indicando espressamente tale opzione nella richiesta di offerta o nel bando di gara e computando l'importo del rinnovo o della proroga, nell'importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. In questo caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.
- 2. Per i lavori trova applicazione l'art. 133, comma 3, del Codice Unico.
- 5. E' consentita, inoltre, una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell'Appaltatore.

#### Art. 32 - Subappalto

1. Il subappalto é disciplinato dall'art 118 del Codice Unico.

- 2. Umbria Tpl e Mobilità Spa non provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore. Come si preciserà anche negli atti di gara, é obbligo degli aggiudicatari trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui gli aggiudicatari non provvedessero in tal senso, Umbria Tpl e Mobilità Spa sospenderà il successivo pagamento a loro favore.
- 3. Inoltre il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori, da parte della committente, é subordinato alla trasmissione del documento unico di regolarità contributiva da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori.
- 4. In deroga a quanto sopra indicato, l'Impresa potrà, per determinate tipologie di contratti di servizio o fornitura, vietare il subappalto. Il divieto in oggetto deve essere esplicitato negli atti di gara e portato a conoscenza dei Concorrenti.

#### Art. 33 - Collaudo

- a) Collaudi per forniture /servizi.
- 1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita verrà effettuato presso gli impianti di Umbria Tpl e Mobilità Spa, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata, l'aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto non oltre i termini contrattuali previsti.
- 2. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all'Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
- 3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l'Impresa, di norma, prevede in contratto un collaudo provvisorio.
- 4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d'opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell'eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
- 5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.

6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore.

In assenza di collaudo provvisorio, Umbria Tpl e Mobilità Spa procede al solo collaudo definitivo.

#### b) Collaudo per lavori

- 1. Fatto salvo il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dal contratto, Umbria Tpl e Mobilità Spa provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
- 2. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
- 3. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta all'art. 28 del presente Regolamento.

#### c) Norme comuni

- 1. Il collaudatore é nominato da Umbria Tpl e Mobilità Spa, di norma, nell'ambito del proprio personale. Anche per eventuali collaudatori esterni i compensi saranno sempre a carico di Umbria Tpl e Mobilità Spa.
- 2. Fatto salvo il potere di rifiutare l'emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l'opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.
- 3. Durante le operazioni di collaudo, l'Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l'assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d'opera e i mezzi d'opera necessari alle operazioni di collaudo.
- 4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell'Impresa. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.
- 5. Inoltre l'Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l'Impresa farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all'Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.

- 6. I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.
- 7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.

#### Art. 34 - Norme finali ed entrata in vigore

- 1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n.196, l'Impresa del Gruppo APM tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
- **2.** Tutti i richiami normativi operati dal presente Regolamento si intendono effettuati alle disposizioni di legge *pro-tempore* in vigore.
- **3.** Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione di Umbria Tpl e Mobilità Spa.
- 4. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito di Umbria Tpl e Mobilità Spa.

## **ALLEGATO A BANDO DI GARA**

1. ENTE AGGIUDICATORE:			
Nome: Indirizzo: Numeri di telefono: fax: Indirizzo elettronico			
2. OGGETTO DELL'APPALTO	)		
2.1) Descrizione/Oggetto	dell'appalto		
2.2) Denominazione aggiudicatore.	conferita	all'appalto	dall'ente
2.3) Eventuali opzioni ese	rcitabili dalla	stazione appa	lltante

3. TIPO DI PROCEDURA

7.	DOCUMENTI	CONTRATTUALI	E	DOCUMENTI
<b>COMP</b>	LEMENTARI – (	CONDIZIONI PER OTTE	NERLI	

Indirizzo presso cui possono essere richiesti: Disponibili fino al:

Rimborso spese:

Condizioni e modalità di pagamento:

- 8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
- 9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE (procedure aperte)
- a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
  - b) Data, ora e luogo Data \_\_\_\_\_ora \_\_\_\_ Luogo: \_\_\_\_\_
- 1 0. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

## 11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

a) Requisiti di carattere generale
b) Capacità economica e finanziaria
c) Capacità tecnica e professionale
1 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso □
в) <b>Offerta economicamente più vantaggiosa</b> in termini d
<b>B1)</b> criteri sotto enunciati □
B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri □

# 13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA

14. ALTRE INFORMAZIONI
1 5. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
a) data e ora
ы) indirizzo cui esse vanno spedite:
16. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI
1 7. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:

## **ALLEGATO B**

## **AVVISO DI GARA ESPERITA**

- 1. Ente aggiudicatore:
- 2. Riferimenti del bando di indizione gara:
- 3. Procedura di gara:
- 4. Oggetto, natura ed entità della gara

aggiudicata:

5. Data di aggiudicazione definitiva della

gara:

- 6. Numero di offerte ricevute:
- 7. Numero di offerte ammesse:
- 8. Soggetto aggiudicatario:9 . Importo di aggiudicazione:
- 10. Subappalto: